

GLOSSARIO	
LEMMI	DEFINIZIONI
Curricolo	Quadro generale dell'offerta formativa di un istituto, che definisce la progettualità didattica delle discipline in termini di competenze, esperienze e risultati di apprendimento, strategie, mezzi, strumenti e modalità di valutazione. È la cornice di riferimento per la progettazione dei singoli piani di lavoro dei docenti e delle unità di apprendimento interdisciplinari.
Competenza	È un saper agire in situazione, al fine di risolvere un compito/problema autentico, inedito e complesso, in un contesto il più possibile simile alla vita reale. Richiede la mobilitazione e il trasferimento (<i>transfert</i>) di conoscenze, abilità, risorse personali, capacità metacognitive, metodologiche e sociali acquisite in contesti formali, non formali ed informali.
Evidenze delle competenze	Sono manifestazioni dell'agire competente che risultano osservabili durante lo svolgimento dei compiti significativi.
Unità di apprendimento (UDA)	Percorsi di apprendimento interdisciplinari, articolati intorno a macro argomenti e organizzati in fasi di sviluppo temporali, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie a promuovere le competenze disciplinari e civiche utili ad affrontare e risolvere uno o più compiti di realtà/significativi, proposti al termine di alcune fasi o dell'intero percorso, e che prevedono la creazione di un prodotto finito.
Risultati di apprendimento	Insieme delle conoscenze, delle abilità e delle competenze prescritte dalle indicazioni nazionali o dalle linee guida ministeriali, da intendere come obiettivi verso i quali indirizzare la progettazione delle esperienze di apprendimento, al fine di promuovere i profili culturali e professionali degli studenti.
Saperi essenziali	Sono le conoscenze e le abilità fondamentali e irrinunciabili che, sviluppate attraverso la trattazione dei contenuti disciplinari principali, sono propedeutiche alla promozione delle competenze.

Nuclei fondanti	Sono i saperi e i processi (cognitivi e metacognitivi) fondamentali ed imprescindibili per l'insegnamento/apprendimento di una disciplina, che sono alla base del suo statuto epistemologico. Si possono distinguere in nuclei fondanti di contenuto e in nuclei fondanti di processo.
Obiettivi minimi	Rappresentano i livelli minimi di raggiungimento dei risultati di apprendimento basilari, che sono frutto di una semplificazione o di una riduzione dei contenuti.
Compiti significativi (di realtà)	Compiti sfidanti, inediti e complessi, da svolgere in contesti autentici e il più possibile simili a quelli reali, che richiedono la mobilitazione di competenze per essere affrontati e risolti.
Griglie di profitto	Strumenti di valutazione delle prove di verifica o dei prodotti finiti delle UdA, che misurano le conoscenze e le abilità in termini di voti decimali, secondo criteri e descrittori propri di ogni disciplina.
Griglie di osservazione sistematica	Sono griglie con descrittori o semplici check list che permettono all'insegnante, durante l'osservazione, di rilevare i comportamenti e le azioni competenti degli studenti, durante lo svolgimento di un compito significativo. Le voci devono corrispondere agli aspetti osservabili in atto delle competenze.
Rubriche valutative	Sono strumenti di valutazione descrittiva dei livelli di padronanza delle competenze, articolati in dimensioni e aspetti dell'agire competente. Si articolano, di solito, su tre o quattro livelli (iniziale, base, intermedio, avanzato).
Relazione finale dello studente sull'UDA	È il documento in cui lo studente ricostruisce il percorso di apprendimento, le fasi affrontate, i metodi utilizzati e il compito di realtà svolto, con le procedure e i metodi che ha adottato per risolverlo, dimostrando quindi il grado di consapevolezza metacognitiva raggiunto a fine lavoro.
Diario di bordo (portfolio o autobiografia cognitiva)	Se le griglie di osservazione sistematica possono servire a rilevare la competenza in azione, ma da un punto di vista esterno al soggetto valutato; le griglie di valutazione di profitto o di un prodotto finito danno informazioni sull'acquisizione e sull'utilizzo delle conoscenze e delle abilità che sono a fondamento di una certa competenza; le rubriche di competenza rappresentano la fase ultima, in cui si valuta il livello di padronanza della competenza, sulla base delle precedenti fasi. Preliminare per quest'ultima fase è la ricostruzione del punto di

	vista del soggetto coinvolto nello svolgimento del compito di realtà. L'autobiografia cognitiva o il diario di bordo sono degli strumenti narrativi ed espressivi che accompagnano l'attività dello studente con un triplice scopo: promuovere l'autovalutazione da parte dello stesso, nonché la sua valutazione personale del percorso; contribuire alla sua riflessione metacognitiva; far conoscere all'insegnante il significato ed il valore che l'attività ha assunto per l'allievo. Il portfolio raccoglie il diario di bordo e tutti i materiali prodotti dallo studente durante l'unità di apprendimento.
Abilità	Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti) <i>Fonte</i> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (d'ora in poi denominati PCTO)	I PCTO possono mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell'indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. Ore per il triennio degli Istituti tecnici: 150. <i>Fonte</i> LL.GG. (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) https://www.mim.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
Apprendimento formale	Apprendimento erogato tradizionalmente da un'istituzione di istruzione o formazione, strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l'apprendimento) e sfociante in una certificazione. L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente.

	<i>Fonte</i> All.II: Glossario Comunicazione della Commissione europea 'Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente (COM (2001)678)'.
Apprendimento informale	Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse) e di norma non sfocia in una certificazione. L'apprendimento informale può essere intenzionale, ma nella maggior parte dei casi non lo è (ovvero è "fortuito" o casuale). <i>Fonte</i> All.II: Glossario Comunicazione della Commissione europea Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente (COM (2001) 678).
Apprendimento permanente	Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. <i>Fonte</i> Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (2002/C 163/01).
Area d'istruzione generale degli istituti tecnici	L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale. <i>Fonte</i> Allegato A: Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
Aree di indirizzo degli Istituti tecnici	Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. <i>Fonte</i> Allegato A: Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.

Asse culturale	Tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparano i giovani alla vita adulta e che costituiscono la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. <i>Fonte</i> Decreto 22 agosto 2007 Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo d'istruzione
Certificazione dei risultati di apprendimento	Rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un ente competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell'apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. <i>Fonte</i> CEDEFOP Terminology of European education and training policy Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
Cittadinanza e Costituzione	Acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico geografica e storico-sociale. <i>Fonte</i> Art. 1 del Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. <i>Fonte</i> Allegato A: Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
CLIL (<i>Content and language Integrated Learning</i>)	Approccio educativo che prevede l'insegnamento di una disciplina o solo di alcune parti in lingua straniera veicolare al fine di facilitare sia l'apprendimento della lingua sia l'acquisizione dei contenuti disciplinari. Insegnamento negli istituti tecnici, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, sono definiti con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

	<i>Fonte</i> Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
Comitato tecnico scientifico	Struttura innovativa di cui possono dotarsi gli istituti tecnici, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. È composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. <i>Fonte</i> Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria	Nella <i>Raccomandazione</i> le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: - la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; - per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; - gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. <i>Fonte</i> <i>Raccomandazione del Consiglio</i> del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 189/01) https://www.mim.gov.it/documents/20182/6735034/Linee+Guida.pdf/a37f48be-1bb9-a472-f0fd-b6fcb9466905?version=1.0&t=1665071911562
Conoscenze	Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel

	contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. <i>Fonte</i> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
Dipartimenti	Strutture innovative di cui possono dotarsi gli istituti tecnici, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. <i>Fonte</i> Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
Identità degli Istituti tecnici	L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. <i>Fonte</i> Allegato A: Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
Linee guida degli istituti tecnici	Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento. <i>Fonte</i> Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
Obbligo di istruzione	Istruzione impartita per almeno dieci anni obbligatoria e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. <i>Fonte</i> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art 1 comma 622.

	Decreto 22 agosto 2007 Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo d'istruzione. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo <i>Fonte</i> Art. 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Organizzazione settoriale internazionale	Associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali. <i>Fonte</i> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages)	Strumento del Consiglio di Europa per fornire sistemi di validazione delle competenze linguistiche che definisce anche i livelli di competenza secondo una scala di misurazione globale che si sviluppa in 6 livelli comuni di riferimento (dal livello A1, il più basso, al livello C2, il più alto) che viene, utilizzata a livello europeo, per definire il livello di padronanza raggiunto da un apprendente. <i>Fonte</i> Raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'uso del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e la promozione del Plurilinguismo CM/Rec(2008)7E.
Qualifica	Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti. <i>Fonte</i> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
Riconoscimento dei risultati di apprendimento	Il processo in cui sono attestati i risultati dell'apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche. <i>Fonte</i> Punto h) All.1 della Raccomandazione del Parlamento europeo e del

	Consiglio del 18 giugno del 2009 sull'istituzione di un sistema di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02).
Risultati dell'apprendimento	Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. <i>Fonte</i> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
Settore	Raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principale. Negli istituti tecnici il regolamento prevede due ampi settori: economico e tecnologico. <i>Fonte</i> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
Spazi di flessibilità	Possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) del Regolamento degli istituti tecnici per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale. <i>Fonte</i> Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
Animatore digitale	È un docente che, collaborando con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e un team di docenti, riveste un ruolo strategico nella diffusione dell'Innovazione nella Scuola.
BES	Gli alunni con BES sono coloro che manifestano <u>Bisogni Educativi Speciali</u> , distinti in tre macro categorie: <i>alunni con disabilità</i> ; <i>alunni con disturbi evolutivi specifici</i> (DSA) e <i>aspecifici</i> (ADHD); <i>alunni con svantaggio culturale, sociale e linguistico</i> . Per questi allievi sono previsti percorsi scolastici personalizzati ed individualizzati.
DSA	I <u>Disturbi Specifici di Apprendimento</u> sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. Non

	sono causati né da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali, psicologici o da deficit sensoriali. In base al tipo di difficoltà specifica che comportano, i DSA si dividono in: <u>DISLESSIA</u>, è un disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); <u>DISORTOGRAFIA</u> è un disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica); <u>DISGRAFIA</u> è disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); <u>DISCALCULIA</u> è un disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).
NAI	Identifica quegli alunni di origine straniera che sono giunti recentemente nel territorio italiano e che, pertanto, si trovano in una fase iniziale di inserimento nel contesto scolastico, culturale e sociale del Paese ospitante. Questi alunni presentano spesso bisogni educativi particolari, legati principalmente alla necessità di apprendere la lingua italiana e di adattarsi a un sistema educativo e sociale significativamente diverso da quello di provenienza. La condizione degli alunni NAI è caratterizzata da una particolare vulnerabilità, derivante dall'impatto dell'esperienza migratoria, che può includere eventi traumatici, oltre alla sfida di inserirsi in un nuovo ambiente linguistico e culturale. Tali studenti necessitano di interventi didattici mirati, che includano programmi di alfabetizzazione, percorsi personalizzati di apprendimento e supporto psicopedagogico per favorire la loro inclusione scolastica e sociale. Il quadro normativo che disciplina l'accoglienza e l'integrazione degli alunni NAI è delineato da una serie di disposizioni nazionali e regionali, con particolare riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107, nota come "Buona Scuola", che introduce l'obbligo per le istituzioni scolastiche di promuovere l'integrazione degli alunni stranieri, attraverso azioni di supporto linguistico e culturale. Inoltre, la C.M. n. 2 del 2010 fornisce linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, specificando la necessità di attivare piani educativi individualizzati (PEI) e interventi di mediazione culturale. Tali normative sono parte integrante delle politiche italiane ed europee per l'inclusione e la protezione dei minori migranti, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che stabiliscono il diritto all'istruzione e alla piena partecipazione sociale come diritti inalienabili di ogni bambino, indipendentemente dalla sua origine.
PDP	Piano Didattico Personalizzato (PDP) Documento formale e strutturato, redatto dalle istituzioni scolastiche per definire un percorso educativo individualizzato volto a rispondere alle specifiche esigenze didattiche degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o con altri Bisogni Educativi Speciali (BES). Il PDP rappresenta uno strumento pedagogico fondamentale per garantire il diritto allo studio e promuovere il successo formativo di quegli alunni che necessitano di misure didattiche e valutative

	differenziate rispetto al gruppo classe. Il PDP è elaborato dal Consiglio di Classe in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario, specialisti esterni. Il documento contiene indicazioni dettagliate relative agli obiettivi didattici, alle metodologie di insegnamento, alle misure compensative (strumenti che aiutano l'alunno a compensare le difficoltà, come l'uso di computer o di mappe concettuali) e misure dispensative (che permettono all'alunno di essere esonerato da alcune prestazioni, come la lettura ad alta voce o la memorizzazione di poesie), nonché ai criteri di valutazione personalizzati. <i>Fonte</i> Il riferimento normativo più recente che disciplina l'adozione e la stesura del PDP è costituito dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante le "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", e dalle relative Linee Guida emanate con il DM del 12 luglio 2011. Queste disposizioni normative sanciscono l'obbligo per le scuole di predisporre un PDP per gli studenti con DSA, al fine di garantire loro un percorso formativo equo e accessibile, in linea con le specifiche necessità di apprendimento. Inoltre, la normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES), introdotta dalla DM 27 dicembre 2012 e dalla successiva CM n. 8 del 6 marzo 2013, amplia l'applicazione del PDP anche agli studenti che, pur non avendo una diagnosi formale di DSA, presentano altre difficoltà di apprendimento o situazioni di svantaggio che richiedono un intervento educativo mirato. Il PDP, quindi, si configura come un documento dinamico e personalizzato, il cui scopo è quello di adattare l'offerta formativa alle peculiarità di ciascun alunno, promuovendo l'inclusione e il successo scolastico attraverso interventi educativi specifici e calibrati sulle esigenze individuali.
PEI	Piano Educativo Individualizzato (PEI) Documento fondamentale nel contesto dell'istruzione inclusiva, concepito per garantire un percorso educativo personalizzato e adeguato alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità. Esso rappresenta uno strumento strategico e operativo, volto a garantire che ogni alunno possa usufruire di un'offerta formativa che risponda in maniera mirata e individualizzata alle sue particolari necessità. Per la redazione del PEI, si tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (articoli 2 e 3 del D.L. 182/2020, corretto e integrato dal Decreto Interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023). In esso sono individuati obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento

	nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica. Il Decreto 66/2017 individua esplicitamente una serie di “dimensioni” che divengono elementi fondamentali nella costruzione di un percorso di inclusione da parte della “intera comunità scolastica” e, contestualmente, elementi fondanti della progettazione educativo-didattica, per la realizzazione di un “ambiente di apprendimento” che dia modo di soddisfare i “bisogni educativi individuati”. Il principio cardine e il fine verso cui tendere è «il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali» (art. 16, Legge 104/1992). <i>Fonte</i> L'attuale normativa di riferimento è rappresentata dal D.I. n. 153 del 1 agosto 2023 con le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». Si prevede un nuovo modello di PEI, adottato da tutte le Istituzioni scolastiche: un modello nazionale, articolato in quattro versioni, dalla scuola dell'Infanzia alla secondaria di II grado.
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)	È un organismo previsto dalla normativa italiana per garantire un'adeguata integrazione e supporto degli studenti con bisogni educativi speciali e disabilità nel sistema educativo. Istituito ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2019, n. 96, il GLI svolge un ruolo fondamentale nella pianificazione, attuazione e monitoraggio delle misure educative e inclusive. Il GLI, presso ogni Istituzione scolastica autonoma, è composto da un insieme di figure professionali, tra cui il dirigente scolastico, che lo presiede, i docenti curricolari, i docenti di sostegno, le figure specialistiche (come psicologi e terapisti) e i rappresentanti dei genitori. Questa composizione garantisce una visione interdisciplinare e integrata delle problematiche e delle soluzioni. <i>Fonte</i> Il DLgs. 66/2017 art.9 sostituisce l'art.15 della legge 104/92 e stabilisce l'istituzione del GLI a partire dal 1° sett. 2017. Non è menzionato il GLHI, previsto dall'art.15 della legge 104/92. Il GLHI è stato annullato e quindi i suoi compiti sono stati inglobati definitivamente in quelli del GLI.

Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)	Il termine "GLO" fa riferimento a un'entità istituzionale prevista nel sistema scolastico italiano. Questo gruppo è istituito con l'obiettivo precipuo di elaborare, coordinare e monitorare le strategie pedagogiche e didattiche finalizzate all'inclusione degli alunni con disabilità. La funzione primaria del GLO è quella di curare la stesura e l'implementazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), un documento che delinea gli interventi educativi personalizzati per ciascun alunno con disabilità certificata. Il GLO è composto dal <i>team</i> dei docenti contitolari o dal Consiglio di Classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Altri componenti sono i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica (psicologo d'istituto, psicomotricista, logopedista,...), l'assistenza specialistica e il neuropsichiatra di riferimento. All'interno del GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. <i>Fonte</i> La normativa che ha sostituito il GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) con il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) è il Decreto Legislativo n. 66/2017, parte della più ampia riforma del sistema di inclusione scolastica in Italia. Questo decreto è stato emanato in attuazione della Legge n. 107/2015 (la cosiddetta "Buona Scuola"). Il passaggio dal GLHO al GLO è una delle modifiche introdotte dal decreto per migliorare l'inclusione degli alunni con disabilità, ponendo maggiore attenzione sulla corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel percorso scolastico dell'alunno.
--	--